



Comune di STRAMBINO

## **SCHEMA INFORMATIVA**

### **SISTEMA: ARTIGIANATO**

#### **ACCONCIATORI**

#### **Descrizione**

---

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

La segnalazione di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale).

I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l'attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa).

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

#### **Riferimenti normativi principali:**

---

- ☞ Legge 17 agosto 2005 n° 174
- ☞ Articolo 13 LR 38/2009
- ☞ Legge 241/90 e s.m.i.
- ☞ D.L.vo 222/2016



### **Regime amministrativo: SCIA.**

---

Sono soggette a SCIA o a SCIA condizionata con istanza di AUA (in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività):

l'apertura dell'attività,  
il trasferimento di sede.

### **Regime amministrativo: Comunicazione.**

---

Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

il subingresso, (trasferimento di titolarità),  
la variazione della denominazione,  
la sospensione temporanea dell'attività,  
la cessazione dell'attività.

### **Modelli disponibili.**

---

- 1 – **Il modello unificato regionale** relativo a:  
nuova apertura;  
trasferimento di sede.
- 2 – **Il modello unificato regionale** relativo a  
trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività;  
variazione della denominazione.
- 3 – **Il modello unificato regionale** relativo a  
sospensione temporanea dell'attività;  
cessazione dell'attività.

### **Allegati.**

---

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

### **Termine e scadenza.**

---

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica la SCIA si applica l'art. 19 della L. n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l'attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.



Comune di STRAMBINO

### **A che cosa fare attenzione?**

---

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (istanza AUA, a completamento del modulo base)

In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

### **Chi può presentare la richiesta**

---

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.